



COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Andreoli 1
41039 San Possidonio (MO)
e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

ORIGINALE

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.23 DEL 15/05/2023

Oggetto:

Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile in attuazione dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Approvazione.

Per convocazione con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, oggi **quindici maggio duemilaventitre** alle ore **21:00** in adunanza di Prima convocazione previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti da trattare.

Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti:

1	CASARI CARLO	Si	8	GIOVANNONI RUBEN	No
2	PITOCCHI CLAUDIA	Si	9	MANTOVANI ROBERTA	Si
3	SCALA PAOLO	Si	10	BERGAMINI DONATO	Si
4	MAMBRINI GAIA	Si	11	VARINI MASSIMO	Si
5	DIAZZI CARLO	Si	12	COMPARATO SALVATORE	Si
6	RUSTICHELLI NADIA	Si	13	CREMASCHI ACHILLE	Si
7	MALAVASI EMANUELE	Si			

Sono presenti n. 12

Sono, inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri:

FREGNI	GIULIO	Si
BULGARELLI	ROBERTA	No
SPAGGIARI	ELISA	Si

Assume la presidenza il Sig. CASARI CARLO Sindaco

Assiste la Sig. ROVERSI STEFANIA Vice - Segretario.

Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell' adunanza.



COMUNE DI SAN POSSIDONIO

PROVINCIA DI MODENA

Piazza Andreoli 1

41039 San Possidonio (MO)

e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile in attuazione dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Approvazione.

Su relazione dell'Assessore Comunale Sig.ra Spaggiari Elisa : "Con la direttiva del Presidente del Consiglio del 22 dicembre 2022 pubblicata in G.U. il 3 marzo è stato approvato uno schema tipo di Regolamento per i gruppi comunali di protezione civile. Si rende necessario adeguare il regolamento del 2011 eliminandolo e sostituendolo completamente con questo regolamento; ciò che si vuole avere lo stesso regolamento per tutti i gruppi di protezione civile sul territorio italiano. Oltretutto con questa delibera si demanda al Settore Tecnico, in collaborazione con il Gruppo, l'aggiornamento al sistema STARP che permette al gruppo comunale di iscriversi all'elenco regionale del gruppo di volontariato di protezione civile inserendovi tutti i volontari e anche tutti i mezzi e ciò che è presente all'interno del gruppo, in modo che la Regione sappia dove può attingere in caso di necessità. E successivamente questo di iscrivere il gruppo al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Nel vecchio regolamento, si dava al Sindaco in qualità di Responsabile del Gruppo il compito di scegliere il coordinatore del gruppo. In quello nuovo, invece, si demanda all'Assemblea dei volontari tramite votazione la scelta del coordinatore. Nel regolamento vecchio si può accedere al gruppo dai 18 anni; invece in quello nuovo dai 16 anni si può essere un volontario operativo solo nelle attività ordinarie ma non nelle emergenze. Questo regolamento è una linea guida sull'organizzazione dell'Assemblea, del Gruppo Direttivo e del Coordinatore con le relative norme. Il Coordinatore del Gruppo deve essere votato dal Gruppo stesso ma deve avere certe caratteristiche: non può essere un Amministratore Locale del territorio dove ha sede il gruppo, nè può essere un dipendente comunale. Deve essere scelto dalla metà più uno del gruppo. Questo regolamento meglio esplicita diritti e doveri dei volontari e quello che il Comune deve mettere a disposizione dei volontari, ad es. la sede, i mezzi, i DPI e l'assicurazione. Vengono gestiti nel regolamento anche i rapporti tra il Sindaco ed il Gruppo e viene scritto quello che la Protezione Civile può fare per gestire l'emergenza, e come diffondere la cultura del volontariato verso le Scuole".

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Visti:

il Decreto legislativo 1/2018, "Codice della protezione civile" e s.m.i.;

la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

-Preso atto che:

ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera c), del decreto legislativo n. 1/2018, i Sindaci e i Sindaci metropolitani, sono autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;



COMUNE DI SAN POSSIDONIO

PROVINCIA DI MODENA

Piazza Andreoli 1

41039 San Possidonio (MO)

e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

ai sensi dell'art. 6, comma 1 le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

- a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
- b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
- c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;
- d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;
- e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7.

i Comuni, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto n. 1/2018, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato decreto n. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, lettera h) del medesimo comma;

ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile è ricompreso tra le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile e concorrono nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, di attuazione di interventi in emergenza e per il superamento dell'emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza, nonché di comunicazione e di informazione in materia di protezione civile;

ai sensi dell'art. 32, comma 2 e 3, del decreto legislativo n. 1/2018, è prevista la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e che la stessa si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

il Comune di San Possidonio riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale e ne promuove la partecipazione per il conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e di solidarietà civile, riconoscendo l'importanza fondamentale del volontariato di protezione civile al fine di concorrere alle fasi di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze, anche ai fini di incrementare la resilienza della comunità;

con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 30/11/2011 avente ad oggetto "Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – Istituzione dell'Organizzazione, approvazione dell'atto



COMUNE DI SAN POSSIDONIO

PROVINCIA DI MODENA

Piazza Andreoli 1

41039 San Possidonio (MO)

e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

costitutivo e del relativo regolamento” era stato costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di San Possidonio ed approvato il relativo Regolamento;

-Considerato che:

- ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera f, della L.R. 1/2005, tra le funzioni e i compiti dei Comuni è riportata la “f) alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile”;
- ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 1/2005, è istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile, tenuto presso l'Agenzia regionale, articolato in sezioni provinciali. Possono iscriversi nell'elenco le organizzazioni di volontariato, (...);
- ai sensi dell’art. 35, del decreto legislativo n. 1/2018, ad oggetto “gruppi comunali di protezione civile”, i Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva (...) che prevede, in particolare:
 - a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;
 - b) che all'interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore. Nel medesimo articolo si dispone che al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome e che possono, altresì, essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali;
- con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 53 del 03 marzo 2023 è stato approvato “Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile”;

-Richiamati:

- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile»;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020 inerente «Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate»;



COMUNE DI SAN POSSIDONIO

PROVINCIA DI MODENA

Piazza Andreoli 1

41039 San Possidonio (MO)

e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

-Considerato che per quanto sopra premesso si rende necessario adeguare il Regolamento Comunale alla normativa vigente;

-Su proposta dell'Assessore alla protezione civile Elisa Spaggiari;

-Prende la parola il Consigliere Comunale Sig. Cremaschi Achille - Gruppo consiliare "San Possidonio che cambia" : "Ma se è un disposto legislativo, perchè si chiede di approvarlo in Consiglio Comunale?";

-Risponde l'Assessore Comunale Sig.ra Spaggiari Elisa: "Chiedono di passarlo in Consiglio Comunale; è molto ingessato; l'unico aspetto su cui abbiamo avuto la libertà di intervenire sono gli anni in cui il Coordinatore può essere in carica: poteva essere dai 3 ai 5 e noi abbiamo scelto 4 anni, una via di mezzo. Essendo un gruppo comunale deve per forza il regolamento passare in Consiglio Comunale. Non è un'Associazione che riceve un contributo dal Comune. Il Comune deve provvedere a questo Gruppo con quello che serve";

-Interviene il Consigliere Comunale Sig. Cremaschi Achille Gruppo consiliare "San Possidonio che cambia": " il Sindaco rimane comunque il Responsabile; per il Coordinatore si passa da una nomina di fiducia del Sindaco ad una nomina dell'Assemblea; se uno viene nominato dal Sindaco ma non ha le capacità, è un problema del Sindaco che lo ha scelto; se invece il Coordinatore è eletto dall'Assemblea, ti prendi quello che capita; non sempre l'Assemblea sceglie per il meglio, soprattutto quando occorrono capacità";

-Risponde l'Assessore Comunale Sig.ra Spaggiari Elisa: il Sindaco può anche revocare la nomina: diciamo che in alcuni Comuni il Sindaco a volte metteva una persona di sua fiducia che per conflitto di interesse non era adatta a ricoprire l'incarico; è sempre il Sindaco a convocare il COC, il coordinatore tiene unito il gruppo, fa i turni e gestisce i volontari ed è il braccio operativo del Sindaco";

-Sentito l'intervento dell'Assessore Comunale Sig. Paolo Scala - Gruppo consiliare "Impegno comune per San Possidonio ": in certi Comuni capitava che il Sindaco nominasse persone che non c'entravano niente con il Gruppo; magari al Gruppo non andava neanche bene questa persona; facendo una cosa così, tu nomini qualcuno che al Gruppo va bene; se non va bene al Sindaco, potrà intervenire la revoca";

-Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

-Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione, non trovandosi in posizione di conflitto di interesse nell'assunzione del presente atto, secondo le disposizioni di cui alla L. n. 190/2012 ;

-Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.12.2022 con la quale sono state



COMUNE DI SAN POSSIDONIO

PROVINCIA DI MODENA

Piazza Andreoli 1

41039 San Possidonio (MO)

e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

approvate la Nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 e il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

-Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2023 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023 - 2025;

-Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 23.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano della performance e il Piano degli obiettivi 2023/2025. Annualità 2023;

-Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico circa la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

-Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico - Finanziario circa la regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

-Con voti favorevoli n. 9 (La Maggioranza, e il Consigliere Comunale Sig. Cremaschi Achille - Gruppo consiliare "San Possidonio che cambia") , contrari nessuno, astenuti n. 3 (Sigg. Consiglieri Comunali Sigg. Bergamini Donato , Varini Massimo - Gruppo consiliare "Lega per Salvini", Comparato Salvatore - Gruppo consiliare "San Possidonio che cambia") , resi a voce dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

1. di confermare la volontà dell'amministrazione Comunale di avvalersi del Gruppo Comunale di volontariato di protezione civile del Comune di San Possidonio;
2. di abrogare il "Regolamento del Gruppo Comunale di volontariato di protezione civile del Comune di San Possidonio" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 30/11/2011;
3. di approvare il "Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di San Possidonio" riportato in allegato alla presente e definito come "Allegato A", che ne definisce gli scopi, le modalità di adesione, collaborazione, attivazione e di intervento in attività finalizzate a concorrere alle fasi di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze in occasione di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo in relazione alle tipologie dei rischi di protezione civile come individuate all'articolo 16 del d.lgs 1/2018 "Codice di protezione civile". L'Allegato A costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato; originale dello stesso è conservato presso il servizio segreteria in caso d'uso;
4. di demandare al Settore Tecnico ogni adempimento conforme e conseguente alla presente deliberazione;
5. di demandare al Settore Tecnico anche in collaborazione con il gruppo comunale, ogni attività finalizzata all'aggiornamento dei dati utili al mantenimento dell'iscrizione all'elenco



COMUNE DI SAN POSSIDONIO

PROVINCIA DI MODENA

Piazza Andreoli 1

41039 San Possidonio (MO)

e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

regionale del volontariato di protezione civile, sezione provinciale di Modena, attraverso l'aggiornamento del sistema STARP, ed alla successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS.

6. di dichiarare con separata votazione dal seguente esito : voti favorevoli n. 9 (il Consigliere Comunale Sig. Cremaschi Achille - Gruppo consiliare "San Possidonio che cambia") , contrari nessuno, astenuti n. 3 (Sigg. Consiglieri Comunali Sigg. Bergamini Donato, Varini Massimo - Gruppo consiliare "Lega per Salvini", Comparato Salvatore - Gruppo consiliare "San Possidonio che cambia"), resi a voce dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti il presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL Dlgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti di cui al punto 5.

§§§§§§§§§§§§§§§§



COMUNE DI SAN POSSIDONIO

PROVINCIA DI MODENA

Piazza Andreoli 1

41039 San Possidonio (MO)

e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 15/05/2023

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
CASARI CARLO

Il Vice - Segretario
ROVERSI STEFANIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ ai sensi dell'articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 267/00.

San Possidonio lì,

Il Vice - Segretario
ROVERSI STEFANIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario incaricato
Anna Dellacasa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il

San Possidonio lì, ,

Il Vice - Segretario
ROVERSI STEFANIA

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO

Art. 1.

Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile

- 1) È costituito il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di San Possidonio, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di San Possidonio in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadine e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Art. 2.

Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3.

Obiettivi del gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4.

Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.

2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
- d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
- e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.

4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- il registro dei volontari iscritti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5.

Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni (che abbiano superato il sedicesimo anno di età), i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3) Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del codice fiscale.

5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12.

6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo.

7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

Art. 6.

Volontari effettivi

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GCVPC;
- vestiario e DPI idonei;
- copia del regolamento.

Art. 7.

Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

- a) recesso volontario presentato dal volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale – con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al coordinatore operativo e al Sindaco.

4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8.

Diritti dei volontari

1) Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9.

Doveri dei volontari

1) I volontari devono rispettare le norme di protezione civile, espletare il servizio con senso di responsabilità, diligenza, lealtà, spirito di collaborazione, correttezza nei confronti degli altri volontari e di chi si aiuta, non sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi. Inoltre, sono inoltre tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10.

Organi del GCVPC

1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
- b) consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- c) coordinatore operativo.

Art. 11.

Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

1) L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.

2) L'assemblea è convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3) L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

- 5) L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
- elezione del consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12.

Consiglio direttivo

- 1) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo.
- 4) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13.

Coordinatore operativo

- 1) Il coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di 4 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.

- 5) Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi squadra/Vice capi squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) Il coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 10) L'assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un Vice-coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14.

Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'assemblea/consiglio direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15.

Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla

struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.

3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.

4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri enti.

Art. 16.

Norme amministrative e finanziarie

1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:

a. capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...

b. capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.